

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 71/2025
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia**OGGETTO:** Gestione presenze personale dipendente. Acquisto nuovo software in cloud
dalla ditta Semprebon Lux Srl con sede in Trento P.I. 01270420225. CIG . B90C086458

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di novembre alle ore 12:00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede del Comune di Cavareno si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Presidente – Sindaco di Romeno		
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 71 dd. 07.11.2025

OGGETTO: Gestione presenze personale dipendente. Acquisto nuovo software in cloud dalla ditta Semprebon Lux Srl con sede in Trento P.I. 01270420225. CIG . B90C086458

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Dato atto che attualmente è in uso presso l'Unione dei Comuni Alta Anaunia un sistema di rilevazione delle presenze obsoleto che non consente la visualizzazione e gestione delle presenze in modalità digitale e pertanto il personale addetto al controllo dedica tempo all'inserimento manuale dei vari giustificativi del personale.

Ritenuto quindi, in una logica di digitalizzazione dei vari sistemi, di avvalersi di un sistema in cloud che consenta non solo la visualizzazione da parte dei singoli dipendenti del proprio cartellino, ma anche la gestione digitale delle varie richieste, consentendo così la semplificazione del processo autorizzativo e risparmio in termini di risorse umane addette al servizio di gestione del personale; in particolare si propone di acquistare un sistema che consenta al responsabile delle presenze di ricevere via mail le comunicazioni contenenti le segnalazioni di eventuali anomalie riscontrate che richiedano una correzione, garantendo al dipendente di procedere autonomamente alla correzione attraverso il programma;

Dato atto che a tal proposito è stata contattata la ditta Semprebon Lux Srl con sede in Trento P.I. 01270420225, la quale si è resa disponibile alla fornitura del software di rilevazione delle presenze in cloud, dietro corrispettivo di €. 3.910,00 oltre iva di legge e come meglio specificato nel preventivo agli atti prot. n. 1942 di data 07.11.2025, con attivazione a partire dal 01.01.2026;

Ritenuto di procedere all'acquisto del software con inclusi solo due apparecchiature hardware da installare presso le due Scuole dell'Infanzia, precisando che gli altri dipendenti potranno timbrare mediante apposita applicazione o tramite personal computer;

Considerato che l'assistenza annuale verrà imputata al singolo comune a partire dal 01.01.2027 o al Comune capofila del servizio segreteria generale in caso di gestioni associate;

Visto l'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19.07.1990, n. 23, che dispone che "fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei";

Visto e richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e di esso in particolare:

- l'art. 50 - co. 1 - lett. b) (Procedure per l'affidamento) che consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, salvo che i soggetti prescelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 49 – co. 6 (Principio di rotazione per gli affidamenti) che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione qualora l'importo di contratto sia inferiore ad € 5.000,00..-

Riscontrato dunque sussistere le condizioni per l'affidamento dell'incarico di che trattasi a trattativa diretta, sia per le disposizioni di cui all'art. 50 - co. 1 - lett. b) del citato D.Lgs. n. 36/2023 sia per le disposizioni di cui all'art. 21 – co. 2 lett h) e co. 4 della L.P. 23/90.

Visto l'art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", come ultimo modificato con l'art. 14 della L.P. 12.02.2019 che prevede la possibilità per la P.A.T., per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), escludendo l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Trentina (MEPAT) sulla piattaforma MERCURIO o in MEPA nella piattaforma Consip S.p.a;

Preso atto che per il servizio in esame si applica il principio di rotazione, condizione che rispetta le disposizioni previste al paragrafo 3.7 delle Linee Guida n° 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 56/2017 nonché di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo reso nell'adunanza della Commissione Speciale dd. 26.01.2018 - Numero Affare 00001/2018 e delle *"Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2"* approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 307 d.d. 13.03.2020;

Ravvisata la piena rispondenza della scelta adottata alle finalità da perseguire;

Visto che al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo fondi propri dell'Amministrazione;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13.08.2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L;

Ricordato che in data novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Vista la conseguente nuova convenzione rep. Atti privati n. 47/2019 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone.

Vista la nota del comune di Ronzone dd. 11.04.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 718-11/04/2024-A, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale del Comune di Ronzone con deliberazione n. 25 di data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge a far data 14/01/2024 ed avente ad oggetto "Esame ed approvazione recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" ha stabilito di esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1 gennaio 2025 e che dal 1 gennaio 2025 il comune di Ronzone tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferite all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 18 del 27.12.2024 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027.";

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 19 del 27.12.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027, nota integrativa e suoi allegati.";

Vista la delibera della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01 dd. 10.01.2025 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2025 - 2027. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.";

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 del 04.04.2025 di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

Visto il regolamento di contabilità approvato dal consiglio comunale in data 20 aprile 2021 con deliberazione n. 5, immediatamente eseguibile.

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. nr. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. nr. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, CAPO III, disposizioni in materia di organizzazione e personale, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

Vista la L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm. ed integrazioni, in particolare l'art. 21 - comma 4;

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 e ss.mm. ed integrazioni;

Visto il Codice dei Contratti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di affidare, a trattativa privata e per quanto in premessa esposto, alla ditta Semprebon Lux Srl con sede in Trento P.I. 01270420225 l'incarico per la fornitura del software in cloud della gestione delle presenze personale dipendente in dotazione all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alle condizioni tecniche ed economiche riportate nell'offerta dd. 07.11.2025 prot. n. 1942, sulla base di un corrispettivo quantificato in complessivi €. 3.910,00= I.V.A. esclusa;
2. di procedere all'acquisto del software con inclusi solo due apparecchiature hardware da installare presso le due Scuole dell'Infanzia, precisando che gli altri dipendenti potranno timbrare mediante apposita applicazione o tramite personal computer;
3. di impegnare la somma di €. 4.770,20 iva compresa con il presente provvedimento, precisando che l'assistenza annuale verrà imputata al singolo comune a partire dal 01.01.2027 o al Comune capofila del servizio segreteria generale in caso di gestioni associate;
4. di confermare che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri dell'Amministrazione;
5. di imputare l'importo annuale di €. 4.770,20.=I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto, sul bilancio di previsione 2025/2027 al cap..2110 MP 01.11. PF. 2.02.03.05.001che presenta adeguata disponibilità, con esigibilità al 31.12.2025;
6. di inviare copia del presente provvedimento alla ditta Semprebon Lux Srl;
7. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti all'incarico, ed il codice CIG: **B90C086458**;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente;
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
8. di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

9. di provvedere alle liquidazioni, apponendo sulle relative fatture “visto di regolare esecuzione” rilasciato del Segretario comunale, senza ulteriori adempimenti;
10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall’inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
11. di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.